



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale

DATA:27/02/2008

N.:10

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER TELEFONIA MOBILE, TELECOMUNICAZIONI E PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TV.

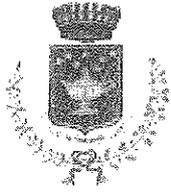
L'anno 2008 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti:

BRUERA Livio	SI	MENSA
Valter	SI	
MARTINA Celeste	SI	
DELLADONNA Roberto	SI	
GHIBO' Piergiorgio	SI	
CAFFARO Maurizio	AG	
DELMIRANI Enrico	AG	
MICHIALINO Carla	SI	
REVEL Claudio	SI	
DONZINO Demis Luca	SI	
PRON Gabriella	AG	
BERTOLE' Renata	SI	
COLOMBA Danilo	AG	CORDIN
Goffredo	SI	
LO FASO Francesco	AG	CORDA
Giovanni	SI	
COLETTI Rosita	SI	

Assume la presidenza il Signor BRUERA Livio nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Sig. DI NAPOLI d.ssa Anna.

Il Signor BRUERA Livio nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTTRICI PER TELEFONIA MOBILE,
TELECOMUNICAZIONI E PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TV.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale L.R. 19/04, che stabilisce che i Comuni debbano dotarsi di uno strumento per la regolamentazione degli Impianti Radioelettrici (Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile e Impianti per Trasmissione segnali Radio-Televisivi), sul proprio territorio, e che il suddetto regolamento deve essere redatto in conformità con le linee guide dettate con apposita Direttiva Tecnica pubblicata sul BUR n. 36 del 08/09/2005.

Considerando che le reti di telecomunicazione operano sicuramente a una scala territoriale sovra-comunale, e che i progetti di reti dei diversi gestori di servizi di telecomunicazione non guardano unicamente ai confini dei singoli comuni.

Vista la nota protocollo n. 5312 del 27.03.2006 con la quale l'Amministrazione Comunale confermava di aderire all'iniziativa promossa dalla Comunità Montana Val Pellice per la redazione di un Regolamento per la localizzazione di Impianti Radioelettrici per Telefonia Mobili, Telecomunicazioni e per Radiodiffusione sonora e tv, a livello intercomunale.

Richiamata la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Val Pellice n. 44 del 15.06.2006 con la quale si stabiliva di procedere alla redazione del Regolamento Intercomunale per la localizzazione di Impianti Radioelettrici, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 19/2004 per tutti i Comuni della Val Pellice.

Vista la nota della Comunità Montana Val Pellice in data 15.09.2006 prot. n. 5217 pervenuta al protocollo in data 19.09.2006 prot. n. 14710, con la quale si comunicava che era stata affidata la redazione del Regolamento Intercomunale per la localizzazione di Impianti Radioelettrici, allo Studio 74 di Pinerolo.

Vista la nota della Comunità Montana Val Pellice in data 04.01.2008 prot. n. 36 pervenuta al protocollo in data 07.01.2008 prot. n. 229, con la quale si trasmette in testo definitivo del Regolamento in oggetto.

Ritenuto tale Regolamento meritevole di approvazione.

Al


Pietra Lusitina



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Dato atto che lo stesso è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 13.02.2008.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

PROPONE
al CONSIGLIO COMUNALE di deliberare

- di approvare il Regolamento Intercomunale per la localizzazione di Impianti Radioelettrici, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 19/2004, predisposto dallo Studio Tecnico STUDIO 74, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

<<<<<O>>>>>

Al

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell'Assessore competente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49, commi 1 e 2 e dall'art. 97, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON la seguente votazione resa nelle forme e modi di legge :
Presenti n.12 - Votanti n.10; voti favorevoli n.10 , astenuti n.2 (Consiglieri MARTINA e MENSA) .

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

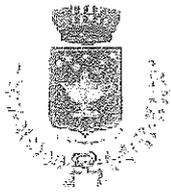
..-.-.

Si da' atto che nell'ambito della discussione sono intervenuti:

Il Consigliere **CORDA Giovanni** il quale dice che non possiamo fare un Comune pieno di antenne.

Al

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

Successivamente

CON n. 10 voti favorevoli , n. 2 astenuti (Consiglieri MARTINA e MENSA) su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

-di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

Al


Pietra di Luserna®

Regolamento Comunale per la Localizzazione degli Impianti Radioelettrici per Telefonia Mobile, per Telecomunicazioni e per Radiodiffusione Sonora e TV

*Legge Regionale n.19 del 3 agosto 2004 (art. 7, comma 1, lettera C)
Direttiva Tecnica Regione Piemonte - BUR n.36 del 08 settembre 2005*

COMUNE di LUSERNA S. GIOVANNI
Via Roma n. 31
10060 Luserna S. Giovanni (TO)

COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE
Corso Jacopo Lombardini 2 - 10066
Torre Pellice (TO)

Il responsabile del Procedimento



Oggetto:

Regolamento Cartografia Generale

*Aree sensibili, di Installazione Condizionata,
Zone di Attrazione e Zone Neutre*

Rev.	Data	Emiss.	Aggiornamento	Controllato	Autorizzato
0	12/12/2007	DG - AF	Stampa Definitiva		
0	28/05/2007	DG - AF	Em. Cart. + Rel.		
0	12/03/2007	DG	Emissione pian.E.M. app.		

INDICE

TITOLO I	OGGETTO, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1 Finalità Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Definizioni
TITOLO II	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE SENSIBILI, DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA, DI ATTRAZIONE E ZONE NEUTRE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, DI TELECOMUNICAZIONI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA. Art. 4 Aree sensibili Art. 5 Aree di installazione condizionata Art. 6 Zone di attrazione Art. 7 Zone neutre Art. 8 Esclusioni e deroghe
TITOLO III	CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELEFONIA MOBILE, TELECOMUNICAZIONI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA – MISURE DI CAUTELA. Art. 9 Criteri per l'installazione degli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "aree sensibili" Art. 10 Criteri per l'installazione degli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "aree di installazione condizionata" Art. 11 Criteri per l'installazione degli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "zone di attrazione" Art. 12 Criteri per l'installazione degli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "zone neutre" Art. 13 Criteri per l'installazione degli impianti radioelettrici per radiodiffusione sonora e TV
TITOLO IV	DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE CONTENENTE LE PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI. Art. 14 Contenuti del programma localizzativo Art. 15 modalità di redazione e presentazione del programma localizzativi Art. 16 Esclusioni Art. 17 Clausole di riservatezza
TITOLO V	PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI. Art. 18 Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti
TITOLO VI	PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI – CONDIZIONI AGEVOLATE. Art. 19 Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI. Art. 20 Spese per attività istruttorie Art. 21 Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione
TITOLO VIII	ALLEGATO CARTOGRAFICO.

TITOLO I

OGGETTO, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 *Finalità*

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", in seguito denominata Legge, e secondo le disposizioni contenute all'interno della "Direttiva Tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 36 del 8 settembre 2005, in seguito denominata Direttiva Tecnica.

Le finalità del presente regolamento sono:

- a) suddivisione del territorio comunale in aree sensibili, di installazione condizionata, di attrazione e zone neutre per la localizzazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni secondo i criteri di cui al punto 2 della Direttiva Tecnica;
- b) suddivisione del territorio comunale in aree sensibili, di installazione condizionata, di attrazione e zone neutre per la localizzazione di impianti radioelettrici per diffusione sonora e televisiva secondo i criteri di cui al punto 2 della Direttiva Tecnica;
- c) definizione dei criteri e misure di cautela per l'installazione degli impianti di cui ai commi a) e b), secondo quanto indicato al punto 3 della Direttiva Tecnica;
- d) definizione delle modalità per la redazione e presentazione del programma annuale contenente le proposte di localizzazione degli impianti secondo i criteri di cui al punto 4 della Direttiva Tecnica;
- e) definizione delle procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti secondo i criteri di cui al punto 5 della Direttiva Tecnica;
- f) definizione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti secondo i criteri di cui al punto 8 della Direttiva Tecnica;
- g) definizione delle spese per l'attività istruttoria secondo i criteri di cui al punto 9 della Direttiva Tecnica.

Art. 2 *Campo di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli impianti radioelettrici, compresi gli impianti di telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della Legge, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.
2. Sono esclusi:
 - a) gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'ARPA, e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);
 - b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili e provvisorie quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

3. Nei riguardi delle forze armate e delle forze di polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute della popolazione attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del servizio sanitario nazionale.

Art. 3
Definizioni

Per l'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della Legge.

TITOLO II

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE SENSIBILI, DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA, DI ATTRAZIONE E ZONE NEUTRE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE, DI TELECOMUNICAZIONI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art.4

Aree sensibili

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2.1 della Direttiva Tecnica sono individuate, per il territorio comunale di Luserna San Giovanni, le seguenti aree sensibili:

- S1 - Villa Olanda
 - S2 - Asilo Infantile (area C15 PRG – Loc. Pralafera)
 - S3 - Chiesa Cattolica in Loc. San Giovanni
 - S4 - Tempio Valdese in Loc. San Giovanni
 - S5 - Casa di Riposo in Loc. San Giovanni – Rifugio Re Carlo Alberto
 - S6 - Casa di Riposo in Loc. San Giovanni – Asilo Valdese
 - S7 - Scuola e Asilo Infantile in Loc. San Giovanni
 - S8 - Scuola Media Inferiore
 - S9 - Scuola Elementare
 - S10 - Scuola Superiore Alberti
 - S11 - Chiesa Cattolica in Loc. Airali
 - S12 - Chiesa Cattolica in Loc. Luserna Alta – Piazza della Parrocchiale
 - S13 - Casa di Riposo in Loc. Luserna Alta – Pro Senectute
 - S14 - Complesso Religioso (Suore), in Loc. Luserna Alta
 - S15 - Area Mauriziano e Parco Pubblico in Loc. Luserna Alta - *già in verde*
 - S16 - Istituto Medico Pedagogico in Strada Vecchia San Giovanni – "Uliveto"
 - S17 - Scuole Elementari in Loc. Luserna Alta
 - S18 - Osservatorio Astronomico
 - S19 - Edificio di Accoglienza (Suore), in Loc. Pralafera
 - S20 - Asilo Nido in Loc. Airali
- (aree individuate sulla cartografia allegata in colore rosso).

Art. 5

Aree di installazione condizionata

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2.1 della Direttiva Tecnica sono individuate, per il territorio comunale di Luserna San Giovanni, le seguenti aree di installazione condizionata:

- IC tutte le aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili, e tutte le aree del concentrico del comune (capoluogo e nuclei frazionali) come perimetrata da PRGC vigente (aree individuate sulla cartografia allegata in colore giallo).

Si considerano inoltre di installazione condizionata tutta le aree o porzioni del territorio comunale non evidenziate in colore giallo sulla cartografia allagata, ma ricadenti in fasce di vincolo quali: aree di vincolo idrogeologico (L.R. 45/89 e/ P.A.I.), zone boscate, aree ricadenti nelle fasce di rispetto e/o vincolo di corsi d'acqua, aree montane della catena alpina al di sopra dei 1600 m s.l.m., aree ricadenti in piani di tutela paesistica e/o all'interno di aree protette, aree in generale tutelate ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m. e i..

Art. 6
Zone di attrazione

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2.1 della Direttiva Tecnica sono individuate, per il territorio comunale di Luserna San Giovanni, le seguenti zone di attrazione, suddivise in tre categorie.

1. Zone di attrazione primaria per impianti radioelettrici di telefonia mobile e telecomunicazioni:

- A1 - Area del Campo Sportivo Comunale (con sola esclusione degli edifici della piscina e palestra comunali)
- A2 - Area di pertinenza e parcheggio di proprietà comunale nei pressi del Cimitero di Loc. Luserna Alta
- A3 - Area di pertinenza e parcheggio di proprietà comunale nei pressi del Cimitero principale
- A4 - Area di proprietà comunale in zona produttiva (terreni in dismissione da privati)
- A5 - Stazione Radio Base di H3G S.p.A. presso il magazzino comunale
- A6 - Municipio
- A7 - Area di proprietà comunale in Loc. Pralafera
- A8 - Fabbricato di proprietà comunale in Loc. Pralafera
- A9 - Area di proprietà comunale in Loc. Luserna Alta – Strada Ponte Bianco
- A10 - Area di proprietà comunale in Loc. San Giovanni
- A11 - Area di proprietà comunale in Loc. Airali
- A12 - Stazione Radio Base di Telecom Italia S.p.A. in Loc. Luserna Alta ("Villa Merlo")
- A13 - Stazione Radio Base di WIND TLC S.p.A. presso centrale Enel
- A14 - Stazione Radio Base Telecom Italia S.p.A. in Loc. Ciot Mai;
- A15 - Stazione Radio Base Vodafone (in progetto presso Stazione FS)
(aree individuate sulla cartografia allegata in colore verde).

2. Zone di attrazione secondaria per impianti radioelettrici di telefonia mobile e telecomunicazioni:

Aree produttive (industriali e/o artigianali), come individuate da PRGC;
(aree individuate sulla cartografia allegata in colore viola).

3. Zone di attrazione primaria per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

per il comune di Luserna San Giovanni non vengono individuate specifiche aree per la localizzazione di impianti radio-elettrici per la radiodiffusione sonora e televisiva data la vicinanza della Stazione di Loc. Rocca Berra sita sul territorio del comune di Torre Pellice (stazione di proprietà della Comunità Montana Val Pellice che allo stato attuale garantisce la radio-copertura dei segnali di radiodiffusione sonora e televisiva di emittenti pubbliche e private per l'intero territorio della Val Pellice). Qualora risultasse necessaria, per specifiche esigenze di copertura, la realizzazione di una nuova stazione per tele-radiocomunicazioni per la radiodiffusione sonora e televisiva sul territorio comunale di Luserna San Giovanni, di concerto con l'Amministrazione potranno essere fatte le opportune valutazioni circa la compatibilità di alcuni terreni di proprietà comunali (non individuati sulla cartografia allegata), siti in aree montane lontane dai centri abitati (sia nuclei di capoluogo che frazionali). Si veda inoltre quanto di seguito specificato all'art. 8

Art. 7
Zone neutre

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2.1 della Direttiva Tecnica viene individuata come "zona neutra" tutta la porzione di territorio comunale non compresa nelle aree sensibili di cui all'art. 4, nelle aree di installazione condizionata di cui all'art. 5 e nelle aree di attrazione di cui all'art. 6.

Art. 8
Esclusioni / Deroghe

Fatti salvi i piani nazionali di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e le competenze dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Telecomunicazioni per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non vengono individuate specifiche zone di attrazione (art. 6, comma 3); in prima analisi tutto il territorio comunale è quindi da intendersi zona sensibile.

TITOLO III

CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELEFONIA MOBILE, TELECOMUNICAZIONI E DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA – MISURE DI CAUTELA

Art. 9

Criteria per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "Aree Sensibili"

Sui singoli beni e aree individuati come sensibili (art. 4), è vietata l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni.

Il divieto di installazione di impianti (esclusi comunque quelli per radiodiffusione sonora e TV), può essere derogato sui singoli beni classificati come "sensibili" che, per motivazioni legate all'attività in essi svolta, possano richiedere o necessitare di una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Art. 10

Criteria per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "Aree di Installazione Condizionata"

Per tutte le zone di installazione condizionata, come definite all'art. 5, al fine dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazione, dovranno essere soddisfatte le prescrizioni contenute nel presente articolo.

1. Per tutte le richieste di autorizzazione (Richiesta di Autorizzazione e/o D.I.A. ai sensi del D.Lgs 259/03 e L.R. 19/04), per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "area condizionata" dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a. Progetto architettonico in scala 1/500 e 1/100 raffigurante lo stato di fatto e lo stato in progetto dell'opera, completo di relazione tecnico-illustrativa, documentazione fotografica e foto-simulazioni di progetto (almeno n° 2 rendering fotografici da due punti di vista differenti).
 - b. Relazione tecnica che illustri le ragioni della scelta di localizzazione dell'impianto considerato l'obiettivo di radio-copertura perseguito dal richiedente. Relazione che, inoltre, deve ben illustrare le motivazioni delle scelte di cui sopra ponendo in particolare evidenza le ragioni per le quali non risulta possibile raggiungere i medesimi obiettivi di radio-copertura localizzando l'impianto in progetto presso l'area di attrazione più prossima. In alternativa, valutato quanto sopra e verificata la compatibilità dell'area di attrazione più prossima con gli obiettivi di radio-copertura, esplicitare le ragioni per le quali non risulta comunque possibile localizzare l'impianto in progetto presso la suddetta area di attrazione.
 - c. Analisi di impatto elettromagnetico con evidenziati i livelli di campo registrati presso i ricettori più prossimi all'impianto in progetto nella fase di indagine "ante operam" e i livelli di campo stimabili presso i medesimi ricettori per la fase "post operam".

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere fornita unitamente all'istanza di autorizzazione o D.I.A. presentata ai sensi di legge, secondo anche quanto stabilito al Titolo V del presente regolamento, e sarà sottoposta al parere vincolante della C.I.E. (Commissione Igienico Edilizia).

2. Per tutte le aree di installazione condizionata comprese nel perimetro urbano del territorio comunale (con sola esclusione, quindi, delle aree esterne alle aree edificate del capoluogo e dei nuclei frazionali non edificate per le quali rimangono valide unicamente le prescrizioni di cui al comma precedente), è vietata l'installazione di impianti su pali o tralicci a struttura autonoma. Nell'area urbana di installazione

condizionata potranno essere eventualmente autorizzate le installazioni degli impianti in oggetto sulle coperture degli stabili esistenti a condizione che:

- a. l'installazione venga realizzata sull'edificio più alto nel raggio di 100 metri;
- b. l'installazione dei sistemi radianti venga realizzata su un supporto a palo di piccolo diametro di altezza massima pari a 4.50 metri rispetto alla quota di colmo dello stabile (o quota di lastrico solare nel caso di edificio con copertura piana), sulla falda non prospiciente la pubblica strada;
- c. siano adottati per le installazioni come sopra descritte, opportune soluzioni costruttive di mascheramento (es. finti camini di tipologia conforme alle caratteristiche architettoniche dello stabile oggetto di intervento) o, in alternativa, che vengano specificate nella relazione illustrativa le eventuali ragioni per cui risulti impossibile il mascheramento della struttura porta antenne proposta;
- d. i sistemi radianti installati al top della struttura porta antenne siano compresi all'interno di un ipotetico cilindro avente diametro non superiore a 50 cm rispetto all'asse della struttura di supporto medesima.

Art. 11

Criteria per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "Zone di Attrazione"

E' concessa l'installazione di impianti radio-elettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni all'interno delle aree di attrazione come definite ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del presente regolamento, secondo quanto di seguito stabilito:

1. Aree di Attrazione primaria: aree di proprietà comunale e/o impianti di telecomunicazioni esistenti per le quali l'iter per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti in oggetto segue le procedure semplificate di cui al Titolo V del presente regolamento. Aree per le quali vengono definite le seguenti linee guida indicative:
 - A1: Area del Campo Sportivo Comunale (con sola esclusione degli edifici della piscina e palestra comunali) - si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento) – in alternativa nel caso specifico si potrà valutare l'utilizzo quale struttura porta antenne delle torri faro di illuminazione dei campi sportivi esistenti;
 - A2: Area di pertinenza e parcheggio di proprietà comunale nei pressi del Cimitero di Loc. Luserna Alta – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
 - A3: Area di pertinenza e parcheggio di proprietà comunale nei pressi del Cimitero principale – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);

- A4: Area di proprietà comunale in zona produttiva (terreni in dismissione da privati) – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
- A5: Stazione Radio Base di H3G S.p.A. presso il magazzino comunale – installazione nuovi impianti concessa a condizione che venga realizzata in condivisione con quanto già esistente (che venga utilizzata almeno in condivisione la struttura porta antenne esistente);
- A6: Municipio – presso la sede del municipio, si prediligerà l'installazione di impianti di tipologia "roof top" che dovranno avere caratteristiche come quelle previste per gli impianti di cui all'art. 10, comma 2, lettere b, c, d;
- A7: Area di proprietà comunale in Loc. Pralafera – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
- A8: Fabbricato di proprietà comunale in Loc. Pralafera - si prediligerà l'installazione di impianti di tipologia "roof top" che dovranno avere caratteristiche come quelle previste per gli impianti di cui all'art. 10, comma 2, lettere b, c, d;
- A9: Area di proprietà comunale in Loc. Luserna Alta – Strada Ponte Bianco – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
- A10: Area di proprietà comunale in Loc. San Giovanni – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
- A11: Area di proprietà comunale in Loc. Airali – si prediligerà la realizzazione di una stazione multigestore con struttura autonoma a palo o traliccio eventualmente tinteggiata in modo da garantirne il miglior inserimento possibile nel contesto ambientale esistente, con apparati all'interno di box in muratura, shelter prefabbricati e/o apparati tipo "outdoor" da installare al piede della struttura porta antenne in progetto (vani tecnici apparati che dovranno essere rivestiti in legno o pietra naturale date comunque le tipicità dei luoghi di intervento);
- A12: Stazione Radio Base di Telecom Italia S.p.A. in Loc. Luserna Alta ("Villa Merlo") – installazione nuovi impianti concessa a condizione che venga realizzata in condivisione con quanto già esistente (che venga utilizzata almeno in condivisione la struttura porta antenne esistente o ne sia realizzata una con medesime caratteristiche costruttive);
- A13: Stazione Radio Base di WIND TLC S.p.A. presso centrale Enel – installazione nuovi impianti concessa a condizione che venga realizzata in condivisione con quanto già esistente (che venga utilizzata almeno in condivisione la struttura porta antenne esistente);
- A14: Stazione Radio Base di Telecom Italia S.p.A. presso Loc. Ciot Mai – installazione nuovi impianti concessa a condizione che venga realizzata in condivisione con quanto già esistente (che venga utilizzata almeno in condivisione la struttura porta antenne esistente);

A15: Stazione Radio Base di Vodafone Omnitel NV in progetto presso Stazione FS – installazione nuovi impianti concessa a condizione che venga realizzata in condivisione con quanto già esistente (che venga utilizzata almeno in condivisione la struttura porta antenne esistente);

Nota 1: le installazioni all'interno delle aree di attrazione dovranno essere oggetto di accordo con l'Amministrazione Comunale con la quale dovrà essere avviato un tavolo di concertazione preliminare in cui siano definite le scelte e le tipologie del impianto che dovrà essere realizzato. Le scelte dovranno comunque essere operate nel pieno rispetto delle esigenze specifiche di radio-copertura degli operatori interessati e eventualmente coinvolti, e delle esigenze della Pubblica Amministrazione di garantire il minor impatto possibile dell'opera sul territorio (sia in termini di impatto ambientale delle infrastrutture tecniche che di esposizione ai campi elettro-magnetici della popolazione residente).

Nota 2: le procedure semplificate di cui al Titolo V del presente regolamento, sono applicabili nei casi in esame, fatti salvi comunque i vincoli ambientali presenti per cui dovranno essere ottenute le relative autorizzazioni.

Nota 3: resta inteso che per qualsiasi installazione dovrà essere cura del gestore o dell'emittente proponente l'intervento realizzare l'opera utilizzando le migliori tecnologie esistenti sul mercato al fine di garantire il minor impatto ambientale dell'opera..

2. Aree di Attrazione secondaria: Area Produttive (industriali e/o artigianali come individuate dal PRGC vigente) all'interno dei quali il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti in oggetto segue le procedure semplificate di cui al Titolo V del presente regolamento. Aree che sono definite di "attrazione secondaria" in quanto l'installazione di impianti di cui all'oggetto sarà concessa comunque a condizione che il richiedente alleggi alla domanda la seguente documentazione:
 - a. Relazione tecnica che illustri le ragioni della scelta di localizzazione dell'impianto considerato l'obiettivo di radio-copertura perseguito dal richiedente. Relazione che, inoltre, deve ben illustrare le motivazioni delle scelte di cui sopra ponendo in particolare evidenza le ragioni per le quali non risulta possibile raggiungere i medesimi obiettivi di radio-copertura localizzando l'impianto in progetto presso l'area di attrazione primaria più prossima. In alternativa, valutato quanto sopra e verificata la compatibilità dell'area di attrazione più prossima con gli obiettivi di radio-copertura, esplicitare le ragioni per le quali non risulta comunque possibile localizzare l'impianto in progetto presso la suddetta area di attrazione primaria.
3. Per tutte le installazioni previste in zone di attrazione, unitamente alla domanda di autorizzazione (e/o D.I.A.) redatta ai sensi di legge, dovrà essere presentato un progetto di impianto completo di:
 - a. Progetto architettonico in scala 1/500 e 1/100 raffigurante lo stato di fatto e lo stato in progetto dell'opera, completo di relazione tecnico-illustrativa, documentazione fotografica e foto-simulazioni di progetto (almeno n° 2 rendering fotografici da due punti di vista differenti).

Art. 12

Criteria per l'installazione di impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazioni in "Zone Neutre"

1. All'interno delle zone neutre individuate, fatte le salve le eventuali prescrizioni imposte dal presente regolamento, non sono poste particolari limitazioni all'installazione di impianti radio-elettrici per telefonia mobile e telecomunicazione e le istanze di autorizzazione seguono gli iter previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Per la richiesta di autorizzazione (e/o D.I.A.) all'installazione degli impianti in oggetto all'interno di zone neutre, unitamente alla documentazione prevista dalla legislazione vigente dovrà comunque essere presentato un progetto di impianto completo di:
 - a. Progetto architettonico in scala 1/500 e 1/100 raffigurante lo stato di fatto e lo stato in progetto dell'opera, completo di relazione tecnico-illustrativa, documentazione fotografica e foto-simulazioni di progetto (almeno n° 2 rendering fotografici da due punti di vista differenti).

- b. Relazione tecnica che illustri le ragioni della scelta di localizzazione dell'impianto considerato l'obiettivo di radio-copertura perseguito dal richiedente. Relazione che, inoltre, deve ben illustrare le motivazioni delle scelte di cui sopra ponendo in particolare evidenza le ragioni per le quali non risulta possibile raggiungere i medesimi obiettivi di radio-copertura localizzando l'impianto in progetto presso l'area di attrazione più prossima. In alternativa, valutato quanto sopra e verificata la compatibilità dell'area di attrazione più prossima con gli obiettivi di radio-copertura, esplicitare le ragioni per le quali non risulta comunque possibile localizzare l'impianto in progetto presso la suddetta area di attrazione.
- c. Tutta la suddetta documentazione dovrà essere fornita unitamente all'istanza di autorizzazione o D.I.A. presentata ai sensi di legge, secondo anche quanto stabilito al Titolo V del presente regolamento, e sarà sottoposta al parere vincolante della C.I.E. (Commissione Igienico Edilizia).

Art. 13

Criteria per l'installazione di impianti radioelettrici per radiodiffusione sonora e tv

1. Come già anticipato all'art. 8 del presente regolamento, fatti salvi i piani nazionali di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e le competenze dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Telecomunicazioni per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non vengono individuate specifiche zone di attrazione (art. 6, comma 3), mentre tutto il restante territorio comunale è da intendersi zona sensibile.
2. Le procedure autorizzative e eventuali altre prescrizioni per l'installazione degli impianti in oggetto all'interno delle aree che, per quanto specificato all'art. 6, comma 3, potranno essere eventualmente valutate quali aree di attrazione per i suddetti impianti, potranno essere oggetto di appositi accordi con gli enti erogatori / gestori dei servizi di radio-diffusione sonora e tv, sentito anche il parere dell'Arpa competente per territorio. Salvo disposizioni specifiche valgono comunque tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE CONTENENTE LE PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Contenuti del programma localizzativo

1. Il programma localizzativo dovrà contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intenderà richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto delle disposizioni contenute all'interno del Titolo II e Titolo III del presente regolamento.
2. Per localizzazione si intende l'indicazione di un'area circoscritta di possibile installazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
3. Per ogni localizzazione dovranno essere evidenziate le principali caratteristiche tecniche dell'impianto che si intenderà installare e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (es. aumento della popolazione utente, copertura o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti), indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.
4. Per ogni localizzazione dovrà inoltre essere valutata, sempre in accordo con le disposizioni di cui ai Titoli II e III del presente regolamento, la possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti o in progetto da parte di altro Ente o gestore di servizi di telecomunicazione.
5. Sarà cura dell'amministrazione comunale, promuovere la condivisione degli impianti (esistenti e/o in progetto), appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 15

Modalità di redazione e presentazione del programma localizzativo

1. I gestori presentano entro il termine del 31 gennaio di ogni anno solare, al comune e in copia alla provincia, il programma localizzativo (formato cartaceo), degli impianti ricomprendendo anche quelli già esistenti e quelli individuati nel programma localizzativo dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata richiesta di autorizzazione.
2. Il comune valuta entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente tutte le proposte localizzative contenute all'interno dei programmi pervenuti e convoca un tavolo di concertazione con tutti i gestori proponenti al fine di promuovere l'obiettivo di cui al comma 5 dell'articolo precedente.
3. Sarà comunque facoltà dei gestori proponenti aggiornare con cadenza trimestrale il programma localizzativi nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche degli impianti;
4. La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 16
Esclusioni

Sono esclusi dal programma localizzativi gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge. Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativi anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui ai Titoli II e III e alle spese istruttorie di cui al Titolo VII del presente, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al Titolo VI.

Art. 17
Clausole di riservatezza

Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

TITOLO V

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 18

Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al comune e contestualmente all'ARPA, oppure allo sportello unico delle attività produttive, qualora espressamente previsto dalla regolamentazione locale, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e procede a trasmettere all'ARPA tale indicazione o l'eventuale delega allo sportello unico per le attività produttive.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs 259/03, della L.R. 19/04 e secondo le modalità della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte (DGR) del 14 giugno 2004, n. 15-12731, così come modificata dalla DGR del 12 agosto 2004 n. 112-13293, a eccezione delle procedure semplificate di cui al titolo VI del presente regolamento.
3. Il richiedente dovrà allegare alla domanda, oltre alla documentazione prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal presente regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografie contenuta nella domanda stessa.
4. Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Nel caso di impianto punto-punto (ponti radio), con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello previsto dalla normativa regionale e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (formato MSI). Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.
7. Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/03, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al Titolo VI.
8. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabili uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione all'esposizione a campi elettrici,

magnetici e elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della Direttiva Tecnica e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs 259/03.

9. Il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui al Titolo IV; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativi in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

10. Il comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

11. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte (DGR), del 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

TITOLO VI

PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI – CONDIZIONI AGEVOLATE

Art. 19

Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

1. Le procedure autorizzative o iter semplificati, ferme restando tutte le disposizioni del presente regolamento e di legge non derogabili, si applicano con riguardo a:
 - a. alla realizzazione degli impianti all'interno delle zone di attrazione primaria e secondaria (se presenti);
 - b. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - c. alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione – a condizione che siano stati evidenziati all'interno del programma localizzativo;
 - d. alla realizzazione, all'interno delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e di attrazione degli impianti di cui al titolo VII - a condizione che siano stati evidenziati all'interno del programma localizzativo;
 - e. alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativi dai gestori.

2. Le procedure autorizzative o iter semplificati, ferme restando tutte le disposizioni del presente regolamento e di legge non derogabili, sono così definite:
 - a. per tutte le tipologie di cui al comma precedente utilizzo della DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del D.Lgs 259/03, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
 - b. sarà ritenuto formulato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del D.Lgs 259/03 entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - c. sarà ritenuto formulato il silenzio assenso di cui all'articolo 87, comma 9 del D.Lgs 259/03 entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativi dai gestori;
 - d. per gli impianti previsti all'interno delle zone di attrazione primaria rilascio di autorizzazione per l'esecuzione delle opere edili (opere civili, in carpenteria metallica, di predisposizioni impiantistiche, ecc.), per la realizzazione delle infrastrutture tecniche entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA a condizione che il gestore interessato depositi presso il comune atto di impegno alla rimozione delle infrastrutture medesime (con ripristino dei luoghi allo stato originale), in caso di parere ARPA contrario e di impegno all'attivazione dell'impianto non prima dell'ottenimento del parere favorevole ARPA.

3. Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono così individuate:
 - a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1000 €;
 - b. per gli impianti con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 €;
 - c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate inseriti in contesto non edificato, in 200 €, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 €;

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte nella misura del 50%.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativi, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziale agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

2. L'importo di cui al comma 1, è sempre dovuto anche in caso di provvedimento di diniego, in quanto trattasi di spese di attività di istruttoria. Il pagamento dovrà essere eseguito all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.
3. Le somme saranno versate al Comune e alla Provincia competente nella misura dell'80 % e del 20 %, secondo le modalità che verranno definite dalla Pubblica Amministrazione.
4. la percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge è fissata nella misura del 40 % della somma versata dal gestore al comune. Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità che verranno definite in opportuna sede con l'Ente interessato.

Art. 21

Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione

1. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui al Titolo VI e sono soggetti alle relative spese per attività istruttorie come definite all'articolo precedente:
 - a. Impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - b. Impianti microcellulari;
 - c. Impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - d. Utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

TITOLO VIII

ALLEGATO CARTOGRAFICO

È parte integrante e inscindibile del presente regolamento la cartografia tematica in scala 1/5000 riportata in allegato ove risultano evidenziate le aree sensibili, le aree di installazione condizionata, le aree di attrazione e le aree neutre per le quali si applicano i disposti di cui ai titoli e articoli precedenti.